

Statuto

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

- a) E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro, denominata "FISED Associazione non-profit" di seguito detta l'"Associazione".
- b) L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
- c) L'Associazione è apartitica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione e di ideologia politica, si ispira nel proprio ordinamento interno ai principi democratici e all'uguaglianza dei soci e non persegue alcun fine di lucro.
- d) L'Associazione ha sede legale a Pombia in via Gramsci 68, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
- e) L'Associazione ha durata illimitata a decorrere dalla sua costituzione e potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, secondo le norme riportate nell'art. 18.

Art. 2 – Principi di FISED:

- a) L'Associazione si riconosce nei principi della Sostenibilità e nello sviluppo dell'acronimo FISED: Fabbrica, Italiana/Internazionale, Sostenibile/Sociale/Solidale, Etici, Desideri.
- b) L'Associazione è la proposta di un paradigma culturale avente come scopo quello del miglioramento della qualità della vita attraverso la valutazione, l'applicazione e ideazione di pratiche anche nuove da svilupparsi secondo i principi :
 - Fabbrica come luogo di aggregazione sociale e come luogo dove ogni prodotto e/o servizio viene ideato e sviluppato;
 - Italiana/Internazionale perché nasce in Italia ma potrebbe essere un progetto anche Internazionale;
 - Sostenibile/Sociale/Solidale in quanto ogni progetto deve rispettare il più possibile principi e pratiche di Sostenibilità, Sociali e Solidali;

- Etici come valutazione di ogni progetto che cerchi di creare il minor conflitto e disagio possibile in ogni suo ambito e nel rispetto di tutte le genti, specie animale, vegetale e risorse naturali;
- Desideri in quanto ogni desiderio dovrebbe essere il più possibile Etico , Sostenibile, Sociale e Solidale.

Art. 3 – Finalità

a) L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- Promuovere e diffondere in ogni ambito i principi della Sostenibilità e gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile indicati dalle Nazioni Unite.
- Promuovere, finanziare, sviluppare, recuperare e favorire tematiche, soluzioni, ricerche, studi e azioni pratiche quali: la sostenibilità ambientale, climatica, energetica, mobilità e dei trasporti, economica finanziaria e sociale; sanità e salute delle genti; salvaguardia e sostenibilità di tutti gli esseri viventi animali e vegetali; comunicazione, trasmissione, divulgazione della cultura delle arti e dei saperi; l'economia e finanza etica e solidale; il mondo del non-for-profit; l'integrazione e lo sviluppo socio-culturale di tutte le genti; il mantenimento, recupero, promozione e sviluppo del patrimonio storico, contemporaneo, artistico, culturale e naturale.
- Promuovere forme di convivialità, aggregazione, solidarietà e auto mutuo aiuto tra tutte le genti anche in uno spirito di valorizzazione delle diversità culturali e razziali.
- Favorire la creazione e la diffusione di sezioni, sia nazionali che estere, che possano favorire la diffusione della cultura della Sostenibilità a livello locale.
- Incentivare l'attività delle sezioni attraverso azioni di formazione e coordinamento tra le stesse.
- Promuovere e sostenere relazioni costruttive sinergiche con altre realtà associative, culturali, cooperative, esperienziali, di volontariato, di rete di acquisto solidale e sostenibile, di impegno civico italiane e/o internazionali, considerando il confronto delle idee e della sensibilità e la pratica di azioni di rete quali elementi arricchenti del perseguimento stesso delle proprie finalità.
- La possibilità di donare ad altri enti del Terzo Settore sia nazionali che esteri.
- La possibilità di concedere in comodato d'uso gratuito beni dell'Associazione a terzi per finalità in linea con la stessa.

- La possibilità di finanziare la ricerca scientifica in ogni suo ambito e sempre in linea con i fini dell'Associazione.

Art. 4 – Attività

a) L'Associazione, intende raggiungere il proprio scopo sociale attraverso:

- ricerca, sviluppo e studi, anche ricorrendo ad Enti esterni per soluzioni, prodotti e pratiche in linea con i principi e finalità dell'Associazione;
- convegni, mostre, eventi, seminari, concorsi a premi, lotterie e campagne di comunicazione, sensibilizzazione, formazione e informazione;
- attività di formazione e sensibilizzazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici, Enti Privati o altri soggetti del Terzo Settore;
- la promozione e lo stimolo di rapporti collaborativi diretti e di scambio, di informazioni, di beni o servizi coerenti con lo scopo sociale;
- l'assistenza alle sezioni nella loro costituzione e consolidamento;
- il supporto ad attività attinenti alle finalità associative promosse dalle sezioni;
- l'organizzazione di attività di formazione, auto-formazione, confronto e scambio di buone prassi tra le varie sezioni;
- L'Associazione opera in ogni sviluppo di progetti, prodotti, soluzioni, pratiche ed attività in linea con i propri principi e finalità;
- l'utilizzo e sviluppo di sistemi, piattaforme, concorsi a premi e lotterie anche digitali rivolte ad agevolare la raccolta fondi, lo sviluppo di progetti anche in collaborazione con altri soggetti del Terzo Settore e Pubblica Istruzione;
- lo sviluppo di concorsi a premi e lotterie anche digitali;
- al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione potrà sviluppare progetti sia in Italia che all'estero;

b) L'Associazione può effettuare raccolte pubbliche di fondi, esercitare e senza scopo di lucro attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento – come feste, vendita di gadget, sottoscrizioni a premi, eventi sportivi etc – e in generale svolgere tutte le altre attività necessarie o utili per il conseguimento dei propri scopi sociali, nel rispetto della legislazione vigente.

- c) L'Associazione mediante specifiche deliberazioni può somministrare alimenti e bevande in occasioni di manifestazioni o eventi.
- d) L'Associazione nello svolgere le suddette attività si avvale in maniera prevalente, ma non esclusiva, del lavoro spontaneo e gratuito dei propri aderenti (associati e/o volontari), ma può ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente e/o subordinato, anche rivolgendosi ai propri soci.
- e) L'Associazione si riserva la facoltà di aderire ad altre associazioni, consorzi o altri organismi per perseguire in forme associate più complesse lo scopo sociale.
- f) L'Associazione si riserva la facoltà di investire le proprie risorse finanziarie per creare, entrare in partecipazione o finanziarie anche in altri enti del Terzo Settore, aziende italiane o estere.
- g) L'Associazione non è un partito, pertanto non parteciperà ad elezioni politiche ed amministrative di alcun tipo.

Art. 5 – Conseguimento della qualifica di socio

- a) L'Associazione è costituita da soci persone fisiche, da enti del Terzo Settore e da aziende.
- b) Gli enti del Terzo Settore sono altre associazioni, enti senza fine di lucro, imprese sociali che si riconoscono nei principi ispiratori e nelle finalità dell'Associazione.
- c) I soci persone fisiche sono tutti cittadini che aderiscono volontariamente all'Associazione e decidono di impegnarsi volontariamente in prima persona per le finalità e secondo i principi.
- d) Gli aspiranti soci (enti, aziende e persone fisiche) dovranno presentare domanda di ammissione in forma scritta, firmata dal legale rappresentate, corredata di copia dello Statuto (in forma di atto pubblico oppure scrittura privata autenticata o registrata), atto costitutivo e codice fiscale.
- e) L'adesione all'Associazione verrà deliberata a maggioranza di tre quinti del Consiglio Direttivo; la mancata adesione di un socio verrà comunicata e motivata in forma scritta. La mancata adesione di un socio è a insindacabile giudizio e a tempo indefinito del Consiglio Direttivo.
- f) L'attività dei soci è prestata in maniera spontanea, libera e prevalentemente in forma gratuita, tuttavia per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione si riserva il diritto di ricorrere al lavoro retribuito anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

- a) Tutti i soci non sono tenuti al pagamento di nessuna quota annuale ed eventuali contributi in denaro o patrimoniali saranno volontari.
- b) Ogni socio ha diritto ad un singolo voto. Qualora sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea può usare lo strumento della delega o della videoconferenza.
- c) La qualifica di socio è intrasmissibile e non potrà essere trasmessa, nemmeno in caso di recesso o decesso del socio.
- d) Per garantire la partecipazione democratica e il diritto di voto in Assemblea, rappresentando tutti i soci, l'Associazione utilizza un sistema di delegati.
- e) Gli enti e le aziende partecipano all'Assemblea con il loro legale rappresentante o con altra persona da questi delegato.
- f) Tutti i soci hanno diritto di essere eletti negli organi sociali.
- g) Tutti i soci hanno diritto a prendere visione dei libri contabili, del libro dei soci e dei registri dei verbali di tutti gli organi sociali.
- h) Tutti i soci hanno diritto ad essere informati sulle attività associative e di potervi partecipare, nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- i) I soci che svolgono attività per conto dell'Associazione hanno il diritto a vedersi rimborsate le spese effettuate per attività svolte, solo se documentate, nei limiti e modalità stabilite dall'Assemblea e mai in maniera forfettaria.
- j) Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e dei principi ispiratori.
- k) Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.
- l) I dati e i recapiti di tutti i soci, vengono inseriti nel Libro Soci redatto dal Segretario.

Art. 7 – Requisiti per le cariche associative

- a) Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci ammesso che rispettino in maniera cumulativa i seguenti requisiti:

- non siano stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- non abbiano in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

a) Gli enti, aziende e gli associati perdono la qualifica di socio nei seguenti casi:

- recesso volontario;
- decesso del socio;
- i soci persone fisiche in caso di decesso;
- scioglimento o cessata attività;
- assunzione di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- delibera di espulsione da parte del Consiglio Direttivo per gravi inadempienze allo Statuto, ai regolamenti o alle delibere degli organi sociali;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto, ad esempio in seguito a modifiche sostanziali dello Statuto o emanazione di un regolamento che le rendano incompatibili con l'Associazione, per finalità, modalità organizzative, attività.

b) La perdita della qualifica di socio comporta automaticamente il divieto di utilizzare il logo e il nome dell'Associazione, nonché di parlare in nome e per conto dell'Associazione stessa.

c) In caso di provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso alla prima Assemblea dei soci, il cui voto a tre quarti di maggioranza può ribaltare la decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

a) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e Vice-Presidente;
- il Segretario;

- Revisore dei Conti.

Art. 10 – Composizione e funzionamento dell'Assemblea dei Soci

- a) L'Assemblea dei Soci è l'organo di espressione democratica dell'Associazione, pertanto possono prendervi parte con diritto di voto tutti i soci attraverso un meccanismo di elezione di delegati, secondo quanto indicato nell'art. 6 del presente Statuto.
- b) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in assenza di questi dal Vice-Presidente.
- c) L'Assemblea ordinaria o straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 3/10 (tre decimi) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 60 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
- d) La convocazione viene inviata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice – Presidente a mezzo posta ordinaria o fax o posta elettronica, almeno 14 giorni prima dell'Assemblea, e deve riportare giorno, ora e luogo della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.
- e) L'Assemblea Straordinaria può sfiduciare, l'intero Consiglio Direttivo o il Presidente con una maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei presenti aventi diritto di voto e la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) del totale degli aventi diritto.
- f) E' ammesso il voto per delega, tuttavia ogni partecipante non può ricevere più di due deleghe; spetta al Presidente assicurarsi della validità delle deleghe.
- g) E' ammesso il voto a distanza per videoconferenza.
- h) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la sfiducia del Consiglio Direttivo, del Presidente e Vice-Presidente, e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- i) L'Assemblea viene convocata in forma ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e la relazione di attività entro i 4 mesi successivi alla fine dell'anno solare a cui il bilancio fa riferimento.
- j) L'Assemblea ordinaria inoltre: approva il bilancio preventivo, discute e approva i programmi di attività, stabilisce i massimali di rimborsi spesa per i soci che svolgono attività per conto dell'associazione, si esprime sui eventuali ricorsi di espulsione di un socio, approva eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo.

- k) L'Assemblea ordinaria ogni 6 (sei) anni elegge i componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero ed elegge il Presidente dell'Associazione ed il Vice-Presidente.
- l) L'Assemblea ordinaria elegge ogni 5 (cinque) anni il Segretario e il Revisore dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione.
- m) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati intervenuti di persona o per delega. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 4/5 (quattro quinti) del totale aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) del totale aventi diritto di voto.
- n) L'Assemblea straordinaria può apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione con il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) dei presenti e la presenza in di almeno 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto di voto.
- o) L'Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di tre quinti del totale aventi diritto di voto.

Art. 11 – Presidente dell'Associazione

- a) Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole della maggioranza dei 3/5 (tre quinti) delegati presenti.
- b) Tutti i soci possono candidarsi a ricoprire la carica di Presidente.
- c) Il mandato di presidenza dura dieci anni ed è rinnovabile.
- d) Il Presidente ha la rappresentanza legale e in giudizio dell'Associazione.
- e) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; provvede, unitamente al Consiglio Direttivo alla gestione ordinaria dell'Associazione.
- f) Il Presidente può, a suo giudizio, delegare l'esercizio di suoi singoli poteri.
- g) In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento dovuto a causa di forza maggiore, la presidenza viene retta, fino all'elezione anticipata del nuovo Presidente, dal Vice-Presidente.

Art. 12 – Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due membri effettivi, tra cui il Presidente dell'Associazione, a un massimo di cinque.

- b) I membri del Consiglio Direttivo prendono il nome di Consiglieri.
- c) I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti a maggioranza dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria tra tutti i soci che si candidano a ricoprire questo ruolo.
- d) I Consiglieri rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili, l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- e) All'interno del Consiglio Direttivo viene eletto il Vice-Presidente.
- f) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice-presidente o in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.
- g) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; la prima convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire entro e non oltre tre mesi dall'elezione del Consiglio Direttivo stesso.
- h) La convocazione avviene con lettera inviata a mezzo posta ordinaria oppure per mezzo fax oppure per mezzo posta elettronica, con almeno 10 giorni di preavviso rispetto alla data della seduta.
- i) Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in videoconferenza.
- j) il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei presenti.
- k) Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione con i più ampi poteri e provvede a elaborare le politiche e le azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi statutari.
- l) Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura di un eventuale Regolamento Interno utile a normare la vita associativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- m) Il Consiglio Direttivo valuta le domande di ammissione come socio o di altri Enti Aderenti.
- n) Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione di un socio secondo quanto indicato nell'art. 8 del presente Statuto.
- o) In caso di espulsione o dimissioni di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, questi sarà sostituito dal primo escluso dei candidati al ruolo di Consigliere nelle precedenti elezioni; la sostituzione sarà ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e durerà sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.

p) Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Art. 13 – Comitato Scientifico

a) Il Comitato Scientifico dell'Associazione svolge il ruolo di stimolo e consiglio al Consiglio Direttivo ed in genere all'Associazione per il corretto funzionamento dell'Associazione stessa e la massimizzazione del raggiungimento degli scopi sociali, monitorandone l'attività.

b) Il Comitato Scientifico è istituito ed opera con modalità definite da una delibera del Consiglio Direttivo.

c) I componenti del Comitato Scientifico sono scelti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Art. 14 – Il Revisori dei Conti

a) Il Revisori dei Conti è un componente effettivo . l'Assemblea eleggerà un numero idoneo di ulteriori Revisori, qualora la stessa ne ravvisi la necessità.

b) Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni ed è sempre rieleggibile.

c) Il Revisore dei Conti esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per Statuto.

Art. 15 – Entrate e Patrimonio

a) L'Associazione trae le proprie risorse finanziarie da:

- donazioni ed erogazioni liberali
- lasciti testamentari
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- entrate derivanti da partecipazioni
- contributi da parte di enti pubblici o privati
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- bandi di finanziamento

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali come feste, vendita di gadget, sottoscrizioni a premi, eventi sportivi etc.
- entrate derivanti da interessi di strumenti finanziari (pubblici o privati) di investimento o risparmio.
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

b) Le entrate dell'Associazione devono sempre essere utilizzate, nel rispetto del presente Statuto, per il raggiungimento delle finalità associative.

c) Sarà cura del Revisore dei Conti compilare il libro delle entrate e delle uscite, preparare il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed ogni eventuale altra forma di rendiconto economico o patrimoniale previsto per legge o di cui l'Associazione intenderà dotarsi.

d) L'insieme di tutti i beni mobili e immobili e della liquidità costituiscono il patrimonio dell'Associazione.

e) I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, bensì reinvestiti per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

f) In caso di cessazione di attività dell'Associazione, l'intero patrimonio sarà destinato a un'altra associazione, nazionale e/o internazionale e/o estera, di cui vengono condivise le finalità o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 16 - Esercizio Sociale e bilancio

a) L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude 31 dicembre di ogni anno.

b) Con la chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio che sarà illustrato dal Revisore dei Conti all'Assemblea Ordinaria per la sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

c) Sarà cura del Consiglio Direttivo sotto la direzione del Revisore dei Conti, redigere l'eventuale bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione delle attività da sottoporre all'Assemblea dei soci.

d) Il bilancio sarà depositato presso la sede sociale e deve poter essere consultabile da tutti gli associati.

Art. 17 – Modifiche statutarie

a) Questo Statuto è modificabile dall'Assemblea in forma straordinaria con il voto favorevole di tre quinti degli aventi diritto e la presenza del totale aventi diritto di voto.

b) Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la legislazione vigente.

Art. 18 – Scioglimento

a) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti del totale aventi diritto di voto in Assemblea Straordinaria.

b) L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

c) La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata a favore di altra associazione o ente non profit, nazionale e/o internazionale e/o estera, con finalità simili o fini di pubblica utilità sociale salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 19 – Conseguimento della qualifica di volontario

a) L'Associazione può avvalersi del contributo di volontari che riconoscono i principi ispiratori e le finalità dell'Associazione.

b) Il volontario può anche non essere associato dell'Associazione.

c) I volontari sono persone fisiche che aderiscono volontariamente all'Associazione e decidono di impegnarsi volontariamente e gratuitamente in prima persona per le finalità e secondo i principi.

d) Tutti i volontari hanno diritto ad essere informati sulle attività associative, nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

e) Il comportamento del volontario verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e dei principi ispiratori, pena la perdita di qualifica di volontario dell'Associazione.



Art. 20 Norma di rinvio

a) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Terzo del Codice Civile, alla Normativa Nazionale e Regionale.